

1

Il Comitato Permanente ha esaminato nei suoi vari aspetti il problema dell'ordinamento dei servizi di produzione per il periodo successivo al 31 dicembre 1916. All'uopo ha discusso le questioni fondamentali attinenti al tipo di organizzazione; ha vagliato con indagine particolareggiata il modo come il servizio di raccolta degli affari si è svolto nelle varie provincie del Regno, alla stregua del Capitolato che fu approvato dal Consiglio di Amministrazione il 10 ottobre 1912 e servi di base al primo impianto delle nostre Agenzie Generali; ha valutato l'efficienza di tale ordinamento nelle singole provincie, in rapporto con l'opera spiegata dai titolari delle Agenzie Generali e con le condizioni di produttività proprie di ciascuna regione e provincia; ha quindi proceduto all'analisi diretta del capitolato e dell'atto di concessione in vigore, e insieme all'analisi del Capitolato che fu prescritto agli Agenti Generali come base dei loro rapporti con gli Agenti locali.

Risultato di tali studi sono:

- a) un nuovo schema di capitolato generale per la concessione delle 69 Agenzie Generali con effetto dal 1° gennaio 1917;
- b) un nuovo schema dell'atto di concessione;
- c) un nuovo schema del capitolato per la nomina

degli Agenti locali.

Tali documenti sono ora presentati all'esame e alla approvazione del Consiglio d' Amministrazione, affinchè si possa poi, secondo le deliberazioni che il Consiglio vorrà adottare, provvedere alla disdetta dei contratti in corso, che deve per patto essere notificata almeno 6 mesi prima della scadenza del quadriennio, cioè non più tardi del 30 giugno prossimo.

Al fine poi che, notificate le disdette, si possano con la necessaria prontezza avviare le trattative di concessione in base alle nuove condizioni, il Comitato Permanente ha già proceduto ad opportuna previsione di quello che potrà essere l'andamento della produzione nei prossimi anni 1917-1918, tenendo conto sia dei risultati raggiunti nel triennio 1913-1915 e delle condizioni particolari e generali che concorsero a determinarli, sia della presumibile produttività di ciascuna provincia; ed ha pure stabilito, per ogni singola provincia, insieme alle cifre di produzione minima da richiedersi ai concessionari le condizioni di compenso da farsi a ciascuno di loro.

Tutto quanto riguarda i minimi di produzione, la misura delle provvigioni per ogni Agenzia Generale, le condizioni di retribuzione minima che gli Agenti Generali debbono garantire ai propri collaboratori, la nuova determinazione delle cauzioni

da richiedersi, ha già formato oggetto di delibera-
zione per parte del Comitato Permanente; e sarà
 sottoposto all'esame e al voto del Consiglio in
 una prossima seduta, dopo l'approvazione dei docu-
 menti sopradetti.

Passando ad una rapida esposizione dei crite-
 ri che informano le presenti proposte, è anzitutto
 da far cenno delle questioni fondamentali che il
 Comitato ha esaminate, concernenti:

a) il tipo di ordinamento; b) la circoscrizione;
 c) le provvigioni; d) l'organizzazione di ciascu-
 na Agenzia Generale, nell'ambito della propria cir-
coscrizione.

Rispetto al tipo di ordinamento, il problema
 tocca sia la durata della concessione, che si può
 concepire a termine, ovvero a tempo indeterminato
 con opportune condizioni di revoca del mandato;
 sia ~~non~~ la maggior o minore estensione delle fa-
 coltà dei concessionari delle Agenzie Generali ri-
 spetto a tutto il rimanente personale di produzio-
 ne, e gli eventuali rapporti diretti fra Istituto
 e Agenti produttori di questa o quella categoria;
 sia infine il sistema dei compensi da accordarsi
 dall'Istituto assicuratore.

Il Comitato Permanente, tenuto conto delle
 presenti condizioni del Paese partecipa alla gran-

de guerra Europea e soggetto ad uno sforzo economico straordinario per il conseguimento dell'auspicata vittoria;

tenute conto altresì della durata del periodo transitorio di esercizio delle assicurazioni-vita nel Regno, che andrà a scadere col 31 dicembre 1922, periodo di concorrenza tra il nuovo Istituto di Stato e alcune imprese private, autorizzate secondo le disposizioni transitorie della legge a continuare l'esercizio del ramo vita per un decennio;

tenute conto ~~infine~~ ^{dell'esperienza} dei risultati ~~non in tutte~~ ^{fatte} ~~soddisfacenti~~ di alcune Agenzie Generali, i quali consigliano di non rinunciare ai vantaggi propri delle concessioni a termine; ^{incombe la responsabilità} ~~è stato~~ ^{concordato} è stato concorde nella conclusione che sia ancora da darsi la preferenza al contratto a termine e che la durata della nuova concessione abbiasi a stabilire in un sessennio; tempo occorrente a completare la durata dell'esercizio transitorio consentito alle imprese private, e ad entrare nel periodo di piena attuazione della legge di statizzazione e di esercizio in regime di monopolio.

Adottato il concetto di una concessione a termine, per sei anni, / il Comitato ha poi avvisato alla convenienza di agevolare la interruzione dei contratti, qualora da parte dei concessionari si venisse meno agli assunti obblighi di produzione.

Il sessennio sarebbe per questo suddiviso in tre periodi biennali, e biennali sarebbero i minimi di produzione; preordinando le disposizioni del capitolato in modo che con ordinario provvedimento, di competenza del Consiglio, potesse far cessare la concessione per l'ulteriore durata, quando alla scadenza del biennio dovesse risultare sfavorevole il giudizio sull'opera del concessionario.

La determinazione dei minimi di produzione, concordata per il primo biennio in sede di concessione, sarebbe fatta per i bienni successivi dall'Istituto con limitazioni e modalità prestabilite. Presto il Consiglio sarà chiamato a deliberare sulle condizioni di conferimento di ciascuna Agenzia Generale, così rispetto ai compensi da accordarsi dall'Istituto, come rispetto ai minimi di produzione. Si vedrà allora che codesti minimi sono stati fissati con tutta circospezione, tenendo presente risultati già raggiunti e apportando ad essi, rispetto alle previsioni del biennio 1917-1918, quelle variazioni che un prudente apprezzamento delle condizioni di produttività di ogni provincia possono consigliare. Tale essendo il punto di partenza per la determinazione dei minimi dei bienni successivi, si ha ragione di credere che non possa giudicarsi eccessiva la facoltà che l'Istituto verrebbe a riservarsi.

Relativamente alle attribuzioni degli Agenti Generali, nei riguardi di tutto il personale di produzione da essi dipendente, il Comitato è venuto nella convinzione che esse debbano essere molto ampie; in omaggio al carattere industriale che deve essere particolarmente spiccato negli organi che attendono alla produzione, per liberare l'azienda dagli inconvenienti propri di un sistema che portasse a rapporti diretti tra l'Istituto e i numerosi intermediari dipendenti dagli Agenti Generali, e una parte di essi.

Il criterio di massima sarà però convenientemente temperato dalle disposizioni che provvedono a determinare gli obblighi degli Agenti Generali rispetto alle forme di organizzazione, ai compensi minimi che essi debbono ai propri collaboratori, alle comunicazioni da farsi alla Direzione Generale.

A titolo di esempio, si nota, a tale proposito, che con gli atti di concessione, per rafforzare ed integrare convenientemente l'opera degli Agenti locali sarebbe precisato l'obbligo di nominare Agenti fiduciari viaggianti.

Nei riguardi del sistema di compenso in confronto degli Agenti Generali, il Comitato propone sia mantenuto il sistema del forfait, nel senso che ad ogni spesa l'Agente Generale debba provvede-

re con le provvigioni di acquisto e di incasso stabilite nell'atto di concessione; escluso quindi, in conformità ai criteri già adottati dal Consiglio per il 1916, ogni concorso per assegni ad Agenti produttori o viaggianti.

Alle difficoltà di ottenere dall'Agente Generale, col tipo di ordinamento prescelto, che egli provveda ad una organizzazione produttiva fuori del centro o dei centri più importanti della provincia, si può efficacemente ovviare con prescrivere minimi di produzione distinti per il Capoluogo e per gli altri Comuni, sotto la garanzia di opportuna sanzione; con esigere che a loro volta gli Agenti Generali impongano sempre agli Agenti locali corrispondenti minimi di produzione; con rendere obbligatoria l'assunzione degli Agenti fiduciari viaggianti; con rendere obbligatoria la scelta di Agenti in tutti i comuni della circoscrizione, in guisa da pervenire gradatamente ad una ramificazione dell'ordinamento che assicuri la reale efficienza dell'organismo produttore in tutta la provincia.

Nei riguardi della circoscrizione il Comitato, pur tenendo presente la diversità di condizioni necessariamente esistente fra l'una e l'altra Agenzia Generale, ha considerato che non possono attribuirsi all'attuale sistema in sé considerato, gl'in-

convenienti che sono derivati dalla difficoltà di ottenere nel primo periodo di vita, e prima che la massa dei nuovi affari avesse raggiunto cifre cospicue in ciascuna provincia, un ottimo ordinamento di Agenzie locali produttive. D'altra parte è da osservare che, ~~mentre~~ allo stato attuale, un aumento del numero delle Agenzie Generali potrebbe far sorgere difficoltà nuove nella concessione, e determinare aumenti di spesa sotto forma di più elevate provvigioni di acquisto e di incasso. ~~Ma in avvenire impedirà al Consiglio di istituire più Agenzie in una stessa provincia qualora l'andamento della produzione e le condizioni locali potessero consigliarlo. E' anzi esplicita in tal senso la disposizione dell'art. 21 dello statuto.~~

Allo stato delle cose si potrà invece avvisare a qualche raggruppamento di minori Agenzie, consigliato dalla scarsità dei redditi; ed in tal senso il Comitato si riserva di proporre concrete deliberazioni. Nonostante il raggruppamento, sussisterebbe sempre la convenienza di stabilire minimi di produzione distinti per ciascuna provincia e fra capoluogo e altri comuni.

In ordine alle provvigioni il Comitato è di parere che, tenuto conto della diversa entità del portafoglio, delle produttività variabile di cia-

Avendo rilevato che l'attuale organizzazione di

giurano le maggiori acque le quali

~~convengono che sono derivati dalli~~
~~tenere nel primo periodo di vita, e prima che la~~
~~ne dei nuovi affari avesse raggiunto altre~~
~~in ciascuna provincia, un ottimo ordinamento di~~
~~le locali produttive, l'attuale parte è da~~
~~che, l'attuale stato attuale, un aumento del~~
~~to delle Agenzie Generali potrebbe far sorgere~~
~~l'attuale parte della concessione, e determinare~~
~~si di spesa sotto forma di più elevate~~
~~di capitale, e di lavoro, e di~~
~~in di Consiglio di latitudine più~~
~~in provincia attuale l'andamento della~~
~~in condizioni locali potessero consigliare. E'~~
~~al esplicito in tal senso la~~
~~Allo stato delle cose si~~
~~mente e di un~~
~~sigillo dalla~~
~~so il Comitato di~~
~~potenzioni. Nonostante il~~
~~rebbe sempre la~~
~~produzione~~
~~capolino e altri~~

a stabilire
 Cospicui
 ma non

per l'assunzione
 la concessione

a quella
 della produzione

e l'attuale

In ordine alle provinciali il Comitato è di
 parere che, tenuto conto delle diverse
 portafoglio, della produttività



scuna provincia, delle variabili condizioni di costo, convenga diversificarne le percentuali da provincia e provincia, con prudente criterio e in guisa da evitare artificiosi afflussi di affari derivanti dall'allettamento di provvigioni di acquisto più elevate. Nelle proposte studiate per il conferimento di ciascuna Agenzia si è perciò seguito il criterio di alligare a ciascun atto di concessione un apposito quadro delle provvigioni di acquisto. La misura delle provvigioni di incasso sarà invece indicata nello stesso atto di concessione; così come si è fatto per le concessioni in corso.

Nel fissare le percentuali delle provvigioni di acquisto non si è creduto necessario di scostarsi di regola da quelle attualmente praticate; poiché l'accresciuto volume del portafoglio, e il fatto di essersi ormai superate le prime e più gravi difficoltà dell'organizzazione, fanno sperare che la produzione potrà ^{vera} convenientemente svolgersi secondo la produttività propria di ciascuna regione e provincia senza che l'Istituto abbia a sopportare aumenti di costo. Non è però a dissimularsi che, nel regime di concorrenza esistente di fatto, le Compagnie possono spingersi ad accordare più laute provvigioni, agevolate in ciò dagli stessi accordi che nei limiti della legge l'Istituto ha consentito rispetto alla cessione obbligatoria del 40 % della loro

*Il limite al Rapporto
che lo ~~conferisce~~
conferisce a lui
per parte l'agenzia*

a Bureau di ricerca e assistenza

di produzione commerciale - parte di ricerca e assistenza

il limite al Rapporto ha un limite che

ai quella agenzie per le quali ^{si} raccolte di una maggiore cifra di produzione l'anno
un aumento d' costo

10)

produzione, accordi duraturi per il decennio. E ciò potrà giustificare eventuali nuove provvedimenti anche per parte dell'Istituto; quali ad esempio, per alcune Agenzie, dove la quantità del reddito e altre ragioni lo suggeriscano, la provvigione supplementare per effettivo incremento di portafoglio, / come lo Statuto (art. 27) ~~ne dà facoltà,~~ e la concessione di premi ai più attivi produttori ~~delle forme e misura che potranno essere giudicate preferibili,~~ ai termini dell'art. 36 dello Statuto.

Allo stato presente i criteri di diversificazione dei compensi da provincia a provincia si restringono alla concessione di un rappel a partire dalla cifra di produzione ritenuta conseguibile in ciascuna provincia coi mezzi ordinari, e all'obbligo di più elevate provvigioni che sarebbe imposto ad alcune Agenzie Generali di eccezionale importanza a favore del personale produttore. Più di metà delle Agenzie Generali conserverebbero le attuali percentuali di provvigioni, poco meno di metà sarebbero ammesse al beneficio del rappel.

A tali conclusioni, per quanto riguarda le provvigioni di acquisto, il Comitato è pervenuto sulla base di una valutazione approssimativa del costo della produzione e del presumibile reddito di ciascuna Agenzia.

Relativamente all'organizzazione poco è da aggiungere a quel che già si è detto a proposito del

tipo di ordinamento. Il Comitato ha fermato la propria attenzione sulla necessità che le Agenzie locali abbiano una maggiore efficienza, che negli stessi capoluoghi ove risiedono le Agenzie Generali si istituiscano Agenzie urbane, sempre quando ciò possa essere richiesto da condizioni di popolazione e di ricchezza; che sia sempre rafforzata e sorvegliata l'opera degli Agenti locali; che siano portati a completa conoscenza della Direzione Generale, entro termine prefisso, tutti i più importanti atti che gli Agenti Generali compiono per assolvere il loro impegno di organizzazione.

Passando ad un rapido esame delle disposizioni del capitolato e dell'atto di concessione, si comincia dal premettere che questi due documenti si completano a vicenda; il primo, previsto dall'art. 23 dello Statuto, contiene disposizioni comuni a tutte le Agenzie Generali, il secondo è destinato a contenere le condizioni speciali a ciascuna Agenzia e qualche ulteriore disposizione che è sembrato possa aver sede opportuna nell'atto di concessione.

Poiché lo Statuto con gli art. 24 e 27 segna esso stesso le linee fondamentali dell'organizzazione indicando fra l'altro le attribuzioni degli Agenti Generali, l'art. 1° del capitolato si limita ad un riferimento alle disposizioni dello Statuto; ferma naturalmente l'osservanza delle disposizioni della legge e del regolamento.

L'oggetto e la durata della concessione sono disciplinati negli art. 2^a e 6^a del Capitolato.

L'art. 2 concede all'Agente Generale l'esclusività per il territorio assegnato alle sue Agenzie. Non è difficile stabilire il contenuto e i limiti dell'esclusività, ponendo mente a questo che le Agenzie Generali debbono avere una propria circo-
scrizione, nella quale promuovere e sollecitare la raccolta degli affari mediante un'apposita organiz-
zazione di Agenti urbani, locali, fiduciari viaggianti, produttori. Senza l'esclusività difficilmente si troverebbe chi affrontasse le spese e le cure di una buona organizzazione. Essa importa che, durante la concessione, rimane interdetto al concedente di disporre un'altra organizzazione produt-
trice, sia direttamente che per concessione; e importa pure che il territorio di un'Agenzia non possa essere invaso da un'Agente Generale concorrente, il quale voglia organizzarvi un ^{qualsiasi} servizio di produzione. Il che, peraltro, non può impedire che, per relazioni personali, un Agente Generale possa raccogliere qualche affare fuori del proprio territorio. Inoltre, essendo l'esclusività concessa nei limiti segnati dallo Statuto, restano inalterate le facoltà della Direzione Generale per l'assunzione diretta di proposte presentate o da assicurandi o da intermediari, come prevedono gli art. 17. 36

70
combinat

cap. 1°, 51 e 57 N° 1 dello Statuto.

Relativamente alle attribuzioni dell'Agente Generale, inerenti all'oggetto della concessione, rimane sotto l'aspetto giuridico immutato il carattere che la tradizione delle imprese di assicurazione-vita ha assegnato agli Agenti Generali. Mediante l'organizzazione loro prescritta, e con opera attiva di propaganda, gli Agenti Generali debbono principalmente provvedere alla raccolta delle proposte e delle notizie occorrenti sulle condizioni e sui precedenti degli assicurandi, ma essi non hanno la rappresentanza legale dell'Istituto; non concludono contratti, nel senso proprio dell'espressione; non compiono atti giuridici capaci di obbligare l'Istituto altro che rispetto all'incasso dei premi, in quanto questo avvenga in base alle polizze e quietanze emesse dalla Direzione Generale. Gli assicurati sono liberati pagando all'Agente Generale o ai suoi incaricati, contro consegna di dette polizze e quietanze; non lo sarebbero se pagassero su ricevute provvisorie rilasciate dall'Agente Generale o da altri per lui. Su questo punto il nuovo Capitolato chiude l'adito a ogni dubbio, limitando la facoltà di emettere ricevute provvisorie ai soli casi di premi che si pagano per riattivazione di polizze e prescrivendo che tali incassi si facciano titolo di deposito e le relative quietanze

si stacchi da un Bollettario fornito dalla Direzione Generale (art. 12). S'intende che la riattivazione è subordinata al concorso delle condizioni prescritte dalla polizza e alle eventuali deliberazioni della Direzione Generale.

Sempre nello stesso ordine di idee il Capitolo vieta agli Agenti Generali di introdurre o accettare modificazioni o aggiunte alle condizioni fissate nelle proposte o nelle polizze, e di fare promesse scritte o verbali che esorbitino da quanto è stabilito nelle norme emanate dall'Istituto (art. 16).

Per determinare la competenza degli Agenti rispetto all'incasso dei premi, si è scelto il concetto della residenza degli assicurati (art. 3). Si è però equamente regolato il passaggio del servizio d'incasso, per determinate polizze, da una ad altra Agenzia, o anche alla Direzione Generale; facendo dipendere codesti trasferimenti dalla volontà degli assicurati, e disponendo che in caso di trasferimento alla Direzione Generale, l'Agente conservi il diritto ad una parte della provvigione, che può rappresentare un compenso per gli eventuali atti di amministrazione, diversi dall'incasso dei premi, che l'Agente può ancora essere chiamato a fare.

Disposizioni importanti sono anche quelle che riflettono i criteri specifici di liquidazione delle provvigioni di acquisto. A parte la conferma del principio che subordina l'effettiva attribuzione della provvigione all'incasso delle rate di premio di primo anno, le disposizioni del capitolato e della lettera di nomina disciplinano convenientemente:

a) la ripartizione del compenso nei casi in cui la proposta e il perfezionamento risultino dovuti all'opera non di una sola Agenzia Generale ma di due;

b) il ragguglio della provvigione alla sola eccedenza di capitale, quando una nuova polizza possa presumersi derivante da trasformazione o storno di altra polizza compresa nel portafoglio dell'Istituto;

c) lo storno delle provvigioni nel caso ora detto e anche in quello in cui la sospensione di pagamento sopra la polizza preesistente succeda alla emissione della nuova polizza;

d) il metodo secondo cui procedere al regolare prelevamento delle provvigione e quota di provvigione, al fine di impedire che gli Agenti Generali prelevino, per detto titolo, somme superiori a quelle liquidate dalla Direzione Generale.

Sulle disposizioni di cui alla lettera a) è opportuno avvertire che attribuendosi all'Agente Generale che presenta la proposta una provvigione uguale a quella spettante agli Agenti produttori, si attri-

buisce invece all'Agente Generale che cura il perfezionamento della polizza la differenza tra la provvigione normale e quella spettante ai produttori. Tale regolamento si fa in base al quadro allegato all'atto di concessione dell'Agente Generale che ha curato il perfezionamento della polizza.

Rispetto alle norme indicate alle lettere b) e c), la cui necessità è intuitiva, esse sono opportunamente temperate da disposizioni della lettera di nomina, le quali stabiliscono che l'Istituto non possa procedere a storni di provvigioni quando sia trascorso un anno dall'incasso del premio o rata di premio cui si riferisce la provvigione da stornare. Si è inoltre dichiarata nettamente la facoltà degli Agenti di procedere pro-rata, in caso di storni di provvigioni, alla rivalsa a carico degli Agenti e dei produttori che parteciparono alla provvigione stornata (art. 6 dell'atto di concessione).

Ad evitare qualche ~~grave~~ inconveniente che attualmente si verifica per la tardiva esecuzione da parte degli Agenti Generali degli addebiti contabili loro fatti in dipendenza di erronee attribuzioni di provvigioni o di altre cause, il capitolato e l'atto di concessione dispongono che la Direzione Generale ha facoltà di ordinare gli addebitamenti per cassa di tutte le somme di cui l'Agente Generale risulta debitore. Occorre appena avvertire, che rego-

lata la partita, l'Agente Generale, se ha ragioni da esporre, può farlo, rivolgendosi alla Direzione Generale.

Determinazioni importanti rispetto all'impian-
to delle Agenzie sono quelle degli art. 9 e 11, che, oltre a riprodurre con opportuni chiarimenti disposizioni che già esistono, risolvono in modo sicuro la questione della sede dell'Ispettore compartimentale, prescrivendo che per le città dove risiedono i detti Ispettori, i locali delle Agenzie debbono essere atti a dar loro o a chi li sostituisce posto conveniente.

A completare le disposizioni che riguardano l'interno ordinamento, nell'atto di concessione sono state introdotte disposizioni categoriche circa i registri amministrativi e contabili obbligatori, e circa il modo di tenerli. L'argomento è di particolare importanza nel rapporto della regolarità di registrazione degli incassi e della puntualità dei versamenti. Come giorno per giorno devono già essere eseguite le registrazioni degli incassi sul prescritto "Libro di cassa", soggetto a chiusura giornaliera, così giornalmente dovranno essere eseguiti i versamenti ^{all' Libretto} ~~alla banca d' Italia~~. Inoltre, a sostituire l'attuale invio settimanale di un estratto del "Libro cassa" comprensivo di tutte le operazioni della setti-

mane, il nuovo capitolato prescrive l'invio giornaliero alla Direzione Generale di una copia per im- pressa delle operazioni eseguite. Ciò pone in grado la Direzione Generale di seguire anche più da vicino il movimento degli incassi e facilita notevolmente il compito delle Agenzie Generali sostituendo alle copie a mano le copie per im- pressa;

*attorno a quanto sopra - alcuni non sono per questo frutto di un'idea
gratuitamente fornita dall'Ufficio*

Per buona parte delle rimanenti disposizioni del Capitolato e dell'atto di concessione non sembra necessaria una particolare illustrazione, essendone sufficientemente chiara la portata. Sono del numero gli articoli riguardanti:

la più precisa determinazione delle spese che fanno carico all'Agente Generale (8 del Capitolato);

una più sicura garanzia dei compensi da attribuirsi al personale produttore (10 del Capitolato e 6 dell'atto di concessione);

una più netta affermazione della responsabilità dell'Agente Generale per fatte dei suoi dipendenti (10 del Capitolato);

più precise norme circa la restituzione delle quietanze insolute e delle polizze non perfezionate (12 del Capitolato e 3 dell'atto di concessione);

una più netta affermazione della vigilanza che compete alla Direzione Generale;

la nuova disposizione introdotta per impedire l'abu-

se delle franchigie postale e telegrafica (8 dell'atto di concessione);

il divieto di pubblicazioni attinenti all'Istituto e alle Agenzie, senza previa autorizzazione (10 dell'atto di concessione);

la prestazione e valutazione delle cauzioni ed una revisione annuale del loro valore, consigliata anche dalle eccezionali condizioni presenti del mercato dei titoli (19 e 20 del Capitolato e 11 della lettera di nomina);

il divieto degli abbuoni di provvigioni, tasse e spese di contratti (17 del Capitolato).

Occorre ^{anche} tuttavia aggiungere qualche considerazione su tre altri argomenti, che hanno formato oggetto delle deliberazioni del Comitato; e sono:

a) la conferma del divieto agli Agenti Generali e al personale dei loro uffici di occuparsi di altri affari di assicurazione in qualsiasi ramo;

b) le disposizioni proposte a salvaguardia dell'Istituto nei casi di inadempienze degli obblighi di organizzazione e produzione e di gravi irregolarità nel funzionamento dell'Agenzia;

c) l'abbandono della clausola compromissoria contenuta nell'art. 21 dell'attuale Capitolato.

L'art. 14 del Capitolato vigente "vieta all'Agenza, al personale del suo ufficio e agli Agenti

"locali di occuparsi di altri affari di assicurazione "in qualsiasi ramo". A tale divieto il Consiglio di Amministrazione ha più volte derogato nei riguardi degli Agenti locali; ai quali, in determinate circostanze, è stata consentita di occuparsi di altri rami di assicurazione. Talvolta la deroga è stata consentita anche ^{rispetto a qualità} per Agenti Generali; ^{è sempre importante} ma da ultimo il Consiglio di Amministrazione ebbe a mostrarsi poco proclive a simili deroghe. Ora nell'art. 15 del nuovo Capitolato si è eliminato il divieto per gli Agenti locali, in considerazione della limitata importanza degli affari vita che attualmente affluiscono a ciascuna Agenzia locale, e della opportunità di non impedire, allo stato presente delle cose, che un Agente locale possa incrementare i propri redditi lavorando in altri rami di assicurazione.

Rispetto invece agli Agenti Generali, i quali dagli affari esistenti e dalla nuova produzione possono ritrarre redditi adeguati, il Comitato Permanente ha tenuto presente la convenienza di ~~far si~~ che l'attività dei nostri Agenti sia ^{in tutto o} ~~in tutto~~ prevalentemente dedicata al ramo vita. Il successo dell'organizzazione è in buona parte dovuto all'attività e all'esperienza dell'Agente Generale; dove questi non possa dare la sua opera professionale ad un servizio sotto vari aspetti delicato e complesso, quale è l'esercizio dell'Agenzia, sopra larga circoscrizione e

*In quanto altri
chiede ed ottiene*

L'autorizzazione del

Consiglio d'

Amministrazione

~~con un portafoglio importante e addirittura cospicuo,
è facile il determinarsi di condizioni poco favore-
voli alle sviluppo dell'impresa.~~

Il Comitato ha deciso
di
proporre
che
per
la
parte
di
questo
articolo

Aggiungasi che spesso il pubblico si ferma alle apparenze, e ~~che~~ il vedere affidate ad una stessa per-
sona la rappresentanze dell'Istituto di Stato e di
private Imprese di assicurazione può ingenerare dub-
bii, che è prudente evitare.

Il Comitato propone perciò che per gli Agenti
Generali sia mantenuto il divieto ed aggiunge il vo-
to che né in sede di conferimento delle Agenzie Gene-
rali, né successivamente, sia apportata deroga alla
disposizione adottata.

In merito alle sanzioni che si propongono a sal-
vaguardia degli interessi dell'Istituto, esse sono so-
stanzialmente le stesse che l'attuale Capitolato com-
mina con gli art. 4 e 17; cioè una pena pecuniaria
per determinati casi di mancato conseguimento delle
produzione e la revoca della concessione. L'una e
l'altra sono applicabili dal Consiglio di Administra-
zione, quando esso giudichi che ricorrano condizioni
gravi atte a giustificarne l'applicazione. Il testo
delle nuove disposizioni (art. 6 e 18) in confronto
delle esistenti è stato convenientemente modifica-
to sulla base dell'esperienza. Circa la pena pecu-
niaria, se ne è attenuata la misura, riducendola a

metà di quel che è per il Capitolato in vigore; naturalmente rimane il carattere di sanzione applicabile con criteri prudenziali e non in modo automatico. Di ~~già~~ ^{poi} si sono limitati i casi di applicazione della penale, escludendone quelli in cui è possibile la revoca della concessione.

Circa la revoca della concessione il nuovo testo ha da una parte enumerate con maggior precisione le cause che possono determinarla; e dall'altra ha chiarito che il giudizio del Consiglio di Amministrazione è, per espressa condizione da accettarsi dai concessionari, insindacabile in qualsiasi sede.

Parve nel 1912, quando per la prima volta fu compilato lo schema di capitolato per le Agenzie Generali, che potesse giovare l'accogliervi una clausola compromissoria, per deferire le eventuali controversie con gli Agenti Generali ad arbitri che giudicassero inappellabilmente, da amichevoli compositori. L'esperienza ha chiarito la dubbia opportunità di un tale vincolo all'azione dell'Istituto.

Una sola volta fino a tutto il marzo 1916 è stata chiesta la costituzione di un collegio arbitrale; e si trattava di un Agente Generale che impugnava la deliberazione consiliare di revoca della concessione a lui fatta. L'Istituto dovette resistere alle domande che comprometteva l'esercizio di una

delle più delicate attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, e la vertenza portata alla cognizione del Tribunale di Roma fu poi oggetto di bonaria definizione.

Il Comitato è stato unanime nel pronunziarsi per la soppressione di quella clausola; considerando che l'arbitrato potrebbe essere promosso su questioni che meglio possono essere affrontate dinanzi al Magistrato ordinario, e che in ogni modo l'azione di un Collegio arbitrale potrebbe ^{talvolta} spingersi ad indagini dannose, massime nell'attuale periodo di concorrenza con le Imprese private.